BOLLETTINO UFFICIALE

DEAL' AMMINISTRAZIONE FIGURIARIA Mallana

(PUBBLICAZIONE MENSILE)

Anno VI

Mogadiscio, 16 agosto 1955 Suppl. N. 3 al N. 8

SOMMARIO

PARTE PRIMA

1955:

ORDINANZE:

ORDINANZA n. 17 in data 6 agosto 1955. « Istituzione del Servizio Fitopatologico».

631

1955:

DECRETI:

DECRETO n. 144 in data 25 luglio 1955: Nomina della Commissione per la determinazione delle indennità di espropriazione di beni immobili per causa di pubblica utilità.

ADDENDA: Aggiunte al testo dell'Ordinanza n. 11 in data 20 maggio 1955, concernente la liquidazione di indennità derivanti dall'infortunio.

6, 15,

PARTE SECONDA

A.C.C.A. « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi »: Convocaziouc Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci.

tril

PARTE PRIMA

●RDINANZA n. 17 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica Italiana 9 dicembre 1952, numero 2357;

VISTO l'articolo 8 dell'Accordo di Tutela per il Territorio della Somalia;

VISTO l'articolo 4 della Dichiarazione dei principi costituzionall annessa all'Accordo di Tutela;

DELIBERA e promulga la seguente

Ordinanza:

Art. 1

E' istituito in Somalia presso l'Ispettorato Agricoltura e Zooteenla il Servizio Fitopatologico.

Art 2.

- Il Servizio Fitopatologico provvede:
- a) alla sperimentazione sui metodi di lotta, alle disinfezioni e disinfestazioni dei prodotti agricoli e agli studi biologici sulle malattie e sui nemici delle piante;
- b) all'ispezione periodica dei vivai, stabilimenti orticoli e di preparazione e selezione dei semi;
- c) alla distruzione dei prodotti infetti o infestati da malattie e parassiti pericolosi alle culture;
- d) all'elenco dei metodi di disinfezione e di cura da applicare contro le malattie e i parassiti delle piante;
- e) alle eventuali norme da adottare nei casi in cui debba farsi luogo alla distruzione delle piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali;
 - f) alle visite fitosanitarie nei porti e nelle stazioni di confine;
- g) al rilascio dei permessi di circolazione delle piante, parti di piante e semi;

h) al rilascio dei certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione delle piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione, allo scopo di impedire la diffusione delle malattie e dei parassiti pericolosi

Art. 3.

E' istituito il « Comitato per la difesa contro le Malattie delle Piante». Esso esercita funzioni consultive in materia fitosanitaria.

E' presieduto dal Direttore per lo Sviluppo Economico e di esso fanno parte i seguenti membri:

- l'Ispettore per l'Agricoltura e la Zootecnia. V. Presidente:
- il Capo dell'Ufficio Industria Commercio e Lavoro:
- l'Ispettore per l'Igiene e la Sanità:
- il Presidente della Camera di Commercio:
- il Capo del Servizio Fitopatologico.
- il Capo del Servizio Forestale:
- un Delegato Fitopatologico:

fanno inoltre parte di detto Comitato due Consiglieri Territoriali e due Rappresentanti degli Agricoltori.

In caso di mancanza o di assenza del Presidente questo è sostituito dal Vice Presidente.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Delegato Fitopatologico.

Il Comitato è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

I Membri del Comitato sono nominati con decreto dell'Amministratore, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Art. 4.

Alle dipendenze del Servizio Fitopatologico sono costituiti Uffici periferici denominati «Delegazioni».

L'Amministratore con suo decreto stabilisce le sedi delle « \mathbf{D} elegazioni ».

Art. 5.

Al Servizio Fitopatologico è proposto, in qualità di Capo Servizio, un tecnico fornito di laurea in agraria e che sia specializzato in materia.

Vi sono addetti dei tecnici agrari, denominati «Delegati Fitopatologici», e degli assistenti denominati «Visitatori».

Art. 6.

- Il Capo del Servizio Fitopatologico provvede:
 - a) ad impartire le disposizioni di servizio:
 - b) a stabilire il programma da svolgere:
- c) ad indicare i più razionali mezzi e metodi di difesa contro le malattie ed i parassiti delle piante ed organizza le operazioni di lotta;

- d) a compilare l'elenco dei parassiti delle piante, delle parti di piante e dei semi ritenuti pericolosi o sospetti ai fini della difesa delle coltivazioni:
- e) a compilare l'elenco delle piante, delle parti di piante dei semi ed altri prodotti vegetali, ospiti o veicoli di malattie e parassiti pericolosi o sospetti, sia ai fini della circolazione all'interno, che a quelli dell'importazione e dell'esportazione;
- f) a ispezionare periodicamente le « Delegazioni », controllandone l'attività:
- g) a prescrivere le norme per impedire la diffusione dei parassiti;
- h) a prescrivere le norme da seguire nei casi dubbi circa la presenza o la natura delle malattie, per i quali sia necessario prescrivere un congruo periodo di quarantena:
- i) a curare le prescrizion; circa l'impiego di imballaggi speciali per piante, parti di piante, semi ed altri prodotti vegetali che possono essere ospiti o veicoli di malattie pericolose o sospette;
- 1) a curare la pubblicazione e la divulgazione tra gli agricoltori delle istruzioni che interessano la lotta preventiva e curativa contro le malattie ed i parassiti delle piante.

Art. 7.

I Delegati Fitopatologici sono nominati dall'Amministratore su proposta del Capo Servizio Fitopatologico di concerto con l'Ispettore per l'Agricoltura e la Zootecnia,

Essi provvedono:

- a) ad esaminare il materiale patologico;
- b) a studiare e seguire le malattie delle piante nella propria circoscrizione:
- c) a raccogliere annualmente i dati statistici relativi alla diffusione delle malattie ed ai danni da essi prodotti;
- d) a divulgare le istruzioni pratiche per combattere preventivamente le malattie.

Art. 8.

agret a posti di confine divers Nei porti e nelle stazioni di confine dove non opera alcuna « Delegazione Fitopatologica » le funzioni di « Delegato » fitopatologico sono esercitate da Ufficiali di Polizia Giudiziaria, da Ufficiali Portuali e da Ufficiali di Dogana. e meditenti amos onneronoixuni stilecol list di

CHARTVOD BESTESH HISDORY T & Art. 9. E.

tenendo utesente quanto sentito dal-Gli addetti al Servizio Fitopatologico sono considerati, nell'esercizio delle loro funzioni, Ufficiali di Polizia Giudiziaria. seemi evidenti di infestazione

2.11 .11Ane, secondo le norme che verran-

Gli addetti al Servizio Fitopatologico hanno facolta:

a) di accedere in tutti i terreni, qualunque ne sia la coltivazione e

no loro notificate dal Servizi

la destinazione e in tutti i locali di deposito, confezionamento e vendita di piante, parti di piante e semi; negli stabilimenti per la selezione e la preparazione di semi, allo scopo di accertare la presenza di malattie o parassiti ed, in caso, di procedere alle disinfezioni o alle cure delle piante, parti di piante e semi o materiali infetti, o infestati, o sospetti di infezione o infestazione, oppure alla loro distruzione;

- b) di accedere a tutte le stazioni aeree e marittime ed a bordo degli aerei e dei piroscafi, oltre che ai relativi magazzini doganali, per adempiere al servizio ad essi affidato;
- c) di imporre, a spese degli interessati, la disinfezione, la disinfestazione, o la distruzione delle piante, parti di piante e semi che si ritenessero infetti o infestati: oltrechè dell'imballaggio, dei recipienti e di quanto altro possa essere ritenuto veicolo di malattie e di parassiti;
- d) di vietare la vendita o la cessione sotto qualsiasi forma dei prodotti infetti o infestati, se non dopo che abbiano subito le disinfezioni o le disinfestazioni prescritte a che queste abbiano ottenuto pieno effetto
- e) di impedire l'ingresso, il transito e l'uscita dal Territorio di piante, parti di piante e semi di cui all'art. 19;
 - f) di rilasciare certificati fitopatologici.

Art. 11.

I «Delegati Fitopatologici», gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria, gli Ufficiali Portuali e gli Ufficiali di Dogana, qualora constatino, infrazioni alle norme fitosanitarie, sono tenuti a contestare dette infrazioni agli interessati ed a stendere il relativo verbale di contravvenzione, che sarà trasmesso all'Autorità Giudiziaria competente.

Art. 12.

Soltanto attraverso gli scali maritt:mi, aerei e i posti di confine che saranno stabiliti in base all'articolo 4, possono entrare nel Territolo la piante, parti di piante e semi che siano destinati alla semina e alla riproduzione.

Art. 13.

Attraverso gli altri scali marittimi, aerei e posti di confine diversi da quelli di cui all'articolo precedente, sono ammessi all'ingresso del Territorio solo le sostanze vegetali destinate alla alimentazione o comunque non introdotte a scopi agricoli.

In tali località funzioneranno, come incaricati al controllo fitopatologico le Autorità di cui all'articolo 8. I predetti incaricati dovranno sorvegliare il transito dei vegetali tenendo presente quanto stabilito dall'articolo 11 e dal comma a) del presente articolo, avendo facoltà di fermare le partite di vegetali destinati alla alimentazione che presentino segni evidenti di infestazione o infezione, secondo le norme che verranno loro notificate dal Servizio Fitopatologico.

I predettl incaricati sono autorizzati a rilasclare il certificato fito

mitate per la Difesa contre le Marrigradelle Plante secon

ricorso dovra essere proposto entro un mese dalla notifica del-Le piante, parti di piante e semi, provenienti dall'Europa o da altreregioni temperate saranno ammessi nel Territorio se provviste di certificato di origine e di certificato fitopatologico che ne attesti l'immunita da ogni malattia o parassita.

Le piante, parti di piante e semi, provenienti da regioni tropicali sub-tropicali di tutti i continenti, oltre ad essere muniti dei certificati di cui sopra, potranno essere importati solo con il benestare insindacabile del Servizio Fitopatologico.

Le licenze per l'importazione delle plante, parti di piante e semi provenienti da qualsiasi Paese tropicale e sub-tropicale, saranno concesse solo dopo che l'interessato avrà ottenuto il benestare insindacabile del Servizio Fitopatologico, al quale dovranno essere indirizzate le domande corredate di tutte le indicazioni sulla qualità, quantità, origine e destinazione del materiale che devesi importare o ammettere al transito

Sono esclusi dalle norme dettate del presente articolo tutti i vege-

tali che abbiano subito processi o trasformazioni industriali.

Se accordata l'importazione o il transito, le piante, parti di piante e semi dovranno essere consegnate dall'Autorità Doganale alla locale Delegazione Fitopatologica», che provvederà ad ispezionarli e se, del caso, a ordinare la disinfezione, la disinfestazione, la coltura in quarantena o la completa distruzione, in sito. ouali sia statuliaccertata l'esistenza di maiattie o parassiti diffusioil

sia nell'interno del Territorio stecco, trale all'estero.

I proprietari conduttori ed i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi esistenti nel Territorio, e tutti quelli che, comunque, commercino in piante, parti di piante e semi destinati alla coltivazione, dovranno essere muniti di apposita autorizzazione. parasalti nel essi in cur l'efficacia dipenda dall'opera concerde di mitt

Art. 16.

I proprietari conduttori e i direttori di vivai di piante, stabilimenti orticoli e stabilimenti per la preparazione e la selezione dei semi debbono denunciare al Servizio Fitopatologico i cambiamenti di ubicazione o l'ampliamento dei vival e dei locali, nonche la comparsa di malattie o parassiti o indizi della loro presenza, ai fini della sorveglianza per l'applicazione delle present! disposizioni, L'Istitute di Credite Somalo e autorizzato a concedere prestitt di Erica sercialo per condurre operazioni di diresa contro le malattie e i nemico

L'Ispettore per l'Agricoltura e la Zootecnia ha facolta di ordinarla sospensione temporanea o la revoca all'autorizzazione di esercizio per quegli stabilimenti dove sia stata riscontrata la presenza di malattie o parassiti diffusibili o comunque pericolosi. Tutte le disposizioni concernenti l'applicazione delle norme fitosa-nitarie, a coltivazioni specifiche come di bangnondi mais a la dura colti

Contro la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di esercizio e ammesso il ricorso all'Amministratore che si pronuncia udito il « Comitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante».

Il ricorso dovrà essere proposto entro un mese dalla notifica del relativo provvedimento.

Art. 19.

L'Amministratore, in casi eccezionali, sentito il parere del « Comitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante», potrà erogare speciali sussidi a piccoli proprietari, coltivatori, o affittuari che lavorino direttamente i fondi nei quali si sia dovuto procedere a distruzione di colture, per profilassi o, comunque, con criteri preventivi, per evitare maggiori danni alle coltivazioni vicine, sempre che le colture fossero all'atto della distruzione, produttive o promettenti buona produttività.

Art. 20.

L'Amministratore, udito il «Comitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante», e, in caso d'urgenza, l'Ispettorato per l'Agricoltura e la Zootecnia, può, con proprio Decreto:

- a) sospendere o assoggettare a speciali restrizioni o modalità la importazione o il transito nel Territorio delle piante, parti di piante, semi e prodotti vegetali ritenuti infetti o infestati:
- b) vietare o assoggettare a speciali restrizioni o modalità l'importazione di piante, parti di piante e semi da zone del Territorio, nelle quali sia stata accertata l'esistenza di malattie o parassiti diffusibili. sia nell'interno del Territorio stesso che all'estero.

Art. 21.

L'Amministratore, sentito il «Comitato per la Difesa contro le Malattie delle Piante», può di volta in volta:

- a) rendere obbligatoria la lotta contro le malattie pericolose e i parassiti nei casi in cui l'efficacia dipenda dall'opera concorde di tutti . gli interessati;
- b) modificare l'elenco dei parassiti o delle malattie pericolose o sospette di cui all'art. 6 comma e);
- c) promulgare tutte le norme ritenute adatte per impedire la ditfusione delle malattie o per combatterle.

Art. 22

L'Istituto di Credito Somalo è autorizzato a concedere prestiti di esercizio per condurre operazioni di difesa contro le malattie e i nemici delle piante coltivate e per lo acquisto di quanto possa occorrere per l'esecuzione delle operazioni suddette.

Art. 23.

Tutte le disposizioni concernenti l'applicazione delle norme fitosanitarie a coltivazioni specifiche come; il banano, il mais e la dura, il tabacco, il cotone, e quante altre possano presentare interesse partico-Tare saranno soggette ad appositi regolamenti. Fino alla pubblicazione di questi saranno osservate le norme vigenti in quanto compatibili con la presente ordinanza.

Art. 24.

Le violazioni delle norme alla produzione, all'importazione ed all'esportazione e preparazione delle piante, parti di piante e semi sono punite con l'ammenda da So. 200 a So. 300, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalle leggi doganali per il contrabbando o dalle leggi penali, quando il fatto costituisca reato in esse previsto.

Art. 25.

La vigilanza all'esecuzione della presente Ordinanza è devoluta a tutte le Autorità politico-amministrative, agli Uffici di Dogana, agli Uffici delle Poste, all'Ispettorato Agrario ed agli Uffici ed Agenti della Forza Pubblica.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente Ordinanza.

Mogadiscio, lì 6 agosto 1955.

L'AMMINISTRATORE Anzilotti

DECRETO n. 144 rep.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA

L'AMMINISTRATORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952. numero 2357:

VISTO l'art. 5 dell'Ordinanza n. 12 rep. in data 28 maggio 1955 relativa alla nomina della Commissione incaricata di fissare le indennità di espropriazione dei beni immobili;

VISTO il foglio n. 80684 in data 1º luglio 1955 della Direzione Affar: Interni che contiene proposte in merito alla composizione della Commissione anzidetta;

CONSIDERATO che le proposte di cui sopra sono state formulate dal Capo della Regione del Benadir in armonia con le disposizioni contenute nell'art. 5 sopracitato;

RAVVISATA la necessità e l'urgenza di di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1º luglio 1955 è Istituita la Commissione per la determinazione delle indennità da corrispondersi per la espropriazione di beni immobili e diritti reali per causa di pubblica utilità.

Art. 2.

La Commissione di cui all'articolo che precede è unica per tutto il Territorio, ha sede in Mogadiscio ed è composta come segue: Dott. Vincenzo MELLANA — Giudice della Somalia — Presidente;

Dott. Ing. Gaspare MESSANA — Capo Sez. Edilizia LL.PP. — Membro Dott. Ing. Emilio LINO — Capo Ufficio Tecnico Erariale — Membro;

Sig. Geilani Malak OSMAN — Consig. Munic. Mogadiscio — Membro; Sig. Hassan Barre Tahò OSMAN — Cons. Munic. Mogadiscio — Membro:

Le funzioni di Segretario saranno disimpegnate da uno dei membri designato all'uopo dal Presidente.

Mogadiscio, lì 25 luglio 1955.

p. L'AMMINISTRATORE

Franca

VISTO e Registrato - Reg. n. 10, foglio n. 247. Mogadiscio, lì 29 luglio 1955. Il Magistrato ai Conti: O. TAM.

AMMINISTRAZIONE FIDUCIARIA ITALIANA DELLA SOMALIA DIREZIONE PER LA LEGISLAZIONE ED AA.GG.

ADDENDA

Per errore materiale di trascrizione del testo dell'Ordinanza n. 11 di rep. in data 20 maggio 1955 — pubblicata sul B.U. n. 6 del 1º giugno 1955 — sono state omesse le frasi seguenti nonchè la tabella di calcolo allegata e che ne forma parte integrante:

- a) Art. 2. Va aggiunto il secondo capoverso che recita: « Taie «valore capitale è determinato in base alla tabella allegata alla pre-« sente Ordinanza ».
- b) Art. 3. Dopo l'ultima parola va aggiunta: « e sempre che e-«sista concorso tra quest'ultima inabilità e quella che ha dato luogo « alla liquidazione della rendita riscattata ».
 - c) Va aggiunto: la tabella allegata.

Pertanto, il testo integrale dell'Ordinanza predetta, è quello completato dalle aggiunte soprariportate.

> Il Direttore S. DALLOLIO

| do di inabilità permanente dal 16 al 30%. | DOPO ANNI DI INABILITA' | 10 e più | 7.737 17.737 16.240 15.280 14.280 14.280 14.280 11.095 9.582 7.936 6.294 4.756 3.548 2.098 1.572 |
|---|---|---------------|--|
| | | 6 | 7.117 17.717 17.056 16.222 15.221 14.290 13.045 11.082 7.934 6.283 4.756 |
| | | œ | 17.696 17.034 16.199 15.260 14.278 12.857 11.070 9.563 9.563 1.929 6.281 6.281 |
| | | . 7 | 17.670 17.009 16.172 16.172 16.172 12.689 11.067 9.555 7.920 6.275 4.756 |
| | | 9 | 17.634 16.976 16.136 15.223 14.2534 11.055 9.553 7.911 6.260 4.756 |
| | | 5 | 18.053 17.579 16.023 15.132 15.132 11.047 12.385 11.047 1.047 1.047 1.047 1.047 |
| | | `` | 17.928 17.450 16.803 15.990 15.990 15.990 13.984 12.327 11.006 6.252 4.756 |
| | | 3 | 17.675 17.179 16.546 15.769 14.875 12.185 10.899 9.455 9.455 6.245 |
| | | 2 | 17.089 16.567 15.976 14.299 13.132 11.842 10.629 9.261 7.757 6.225 1.0629 1.062 |
| | | _ | 16.701 15.962 15.962 15.962 14.910 14.217 13.524 12.223 11.155 10.091 8.764 6.656 6.656 1.756 |
| | | 0 | 15.490 14.089 13.477 13.164 12.563 12.117 10.802 10 |
| | Età raggiunta dall'infor- tunato | | 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |

PARTE SECONDA

A.C.C.A. — « Anonima Cooperativa Coltivatori Afgoi »

Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci

E' indetta per il giorno 31 agostó c.a., alle ore 9, in prima convocazione, e per il giorno 1º settembre c.a., alla stessa ora, in seconda convocazione, l'assemblea generale ordinaria e straordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Assemblea Straordinaria:

- 1) ampliamento dell'art. 2 dello Statuto;
- variazione per meglio chiarire l'art. 15 (paragrafo G.) dello Statuto ed aumento del limite stabilito per le operazioni finanziarie da So. 100.000 a So. 200.000.

Assemblea Ordinaria:

- 1) approvazione del regolamento previsto dall'art. 2 dello Statuto;
- 2) varie.

Afgoi, 16 agosto 1955.

Il Presidente